

# **RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

## **SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2017**

---

Nell'accingermi per la terza volta ad inaugurare l'anno giudiziario, porgo un sentito ringraziamento e un caloroso benvenuto, anche a nome di tutto il Tribunale amministrativo, alle autorità civili e militari, al rappresentante del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, al rappresentante dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi, agli esponenti del mondo accademico, ai colleghi di questa e delle altre magistrature, agli avvocati dello Stato, degli enti pubblici e del libero foro e per essi al vicepresidente dell'ordine degli avvocati di Trento e al presidente dell'ordine degli avvocati di Rovereto, al personale tutto della giustizia amministrativa e al corpo dei carabinieri, che assicura la vigilanza nel corso delle nostre udienze.

Ringrazio, come sempre, anche a nome dei colleghi il Segretario generale dott. Nicola Foradori e il personale tutto, che con competenza e gentilezza ha collaborato con noi nella ricerca del miglior modo di assolvere la nostra funzione.

Nel corso del 2017 l'organico del Tribunale amministrativo è stato caratterizzato dal pensionamento della signora Donatella Tomiazio e dall'assegnazione, da parte della Provincia autonoma di Trento, di una funzionaria amministrativa, dottoressa Sara Buratti.

Il nuovo funzionario insieme ai tirocinanti della scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento e Verona consentiranno presso questo

Tribunale amministrativo l'istituzione dell'Ufficio per il processo amministrativo, previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 e dall'articolo 22-bis del DPCS 25 maggio 2017, n. 69, con lo scopo di creare una struttura di supporto e di ricerca all'attività del magistrato.

L'anno appena trascorso è stato denso di luci e ombre per la giustizia amministrativa, ombre che si sono appuntate sui recenti fatti anche di cronaca, con l'emergere di vicende inquietanti che hanno messo in luce i guasti ai quali può andare incontro una malintesa e disequilibrata concezione del ruolo del magistrato, luci che hanno interessato, in particolare, l'attribuzione alla Giustizia amministrativa del Premio agenda digitale 2017 grazie all'innovazione del progetto "Processo amministrativo telematico", nella sezione dedicata alle Amministrazioni centrali, intitolata "Attuazione dell'Agenda Digitale: casi di efficace digitalizzazione condotti su scala nazionale o internazionale".

Il premio è stato conferito al Segretario generale della giustizia amministrativa, presidente di sezione del Consiglio di Stato Mario Torsello, dall'Osservatorio "Agenda Digitale" della School of Management del Politecnico di Milano, con il patrocinio del Dipartimento della funzione pubblica del ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione. *"Questo premio – ha sottolineato il presidente Torsello – rappresenta un ulteriore passo di un cammino iniziato nei primi anni '90, e che ha condotto il Processo Amministrativo Telematico ad essere l'unica modalità operativa per i ricorsi presentati ai Tar e al Consiglio di Stato (a partire dal 1° gennaio 2017). Una vittoria che premia lo sforzo di tutti gli attori del processo amministrativo, magistrati, avvocati, personale amministrativo e tecnico, che con impegno, dedizione ed enorme spirito di collaborazione, ci ha consentito di raggiungere insieme un così importante traguardo".*

Per quanto riguarda questo Tribunale, nella consapevolezza che la crisi di immagine che ha investito la giustizia amministrativa è dovuta, per una parte non secondaria, alla mancata, compiuta conoscenza della sua funzione e della sua stessa definizione, in accordo con i Colleghi e con la piena e convinta collaborazione del Segretario

generale e di tutto il personale, si è perseguita la sempre più marcata apertura alla società civile, mediante numerose iniziative che, anche grazie al particolare pregio del palazzo che ci ospita, hanno presentato all'esterno la funzione che in questa sede si esercita.

### Il tavolo della legalità

Tra queste iniziative, particolare rilevanza ha assunto la partecipazione al tavolo della legalità, promosso dalla Provincia autonoma di Trento, su iniziativa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che riunisce i rappresentanti delle diverse istituzioni chiamate a vario titolo ad occuparsi dei temi della legalità, con l'obiettivo di organizzare interventi informativi e formativi per promuoverne la cultura tra gli studenti della provincia di Trento.

A questo progetto il Tribunale ha aderito con un proprio progetto formativo, che complessivamente ha coinvolto, in questa prima esperienza, sette istituti scolastici e formativi Trentini. Il positivo riscontro e l'interesse dimostrato dagli studenti e dai docenti referenti per la legalità sono stati di stimolo per riproporre l'esperienza anche per il prossimo anno scolastico.

In data 11 ottobre 2017 ha avuto luogo un incontro preparatorio tra i magistrati del TRGA e i Presidi e i docenti referenti delle scuole secondarie superiori, nel corso del quale è stato illustrato nel dettaglio il progetto predisposto dal Tribunale, che prevede una serie di incontri presso questa sede con gli alunni dei vari istituti scolastici del territorio provinciale, ciascuno suddiviso in due parti: una prima parte è caratterizzata dalla presentazione del ruolo affidato dalla Costituzione al giudice amministrativo, nel quadro delle garanzie e della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni; una seconda parte, basata sulla partecipazione attiva degli studenti, prevede lo svolgimento di un'udienza simulata su un caso di interesse generale.

Nel corso del 2017 si sono svolti tre incontri con docenti e alunni del Liceo internazionale dell'Istituto Arcivescovile C. Endrici di Rovereto (8 novembre 2017), con l'Istituto A. Degasperi di Borgo Valsugana (22 novembre 2017), con l'istituto di istruzione delle arti A. Vittoria di Trento (13 dicembre 2017).

Sono in programmazione nel primo semestre dell'anno 2018 altri incontri con docenti e alunni del Liceo classico G. Prati di Trento, dell'Istituto tecnico professionale A. Tambosi di Trento, del Liceo Ladino delle lingue della Scuola ladina di Fassa e del Liceo Musicale Coreutico di Trento.

Queste iniziative hanno costituito l'occasione per attivare con le istituzioni scolastiche e formative interessate percorsi di alternanza scuola-lavoro, esperienza formativa che contribuisce a orientare le aspirazioni dei giovani e ad aprire il Tribunale al contesto delle scuole.

### La collaborazione con l'Università degli studi di Trento

In data 10 ottobre 2017 è stata sottoscritta tra il TRGA di Trento e l'Università degli studi di Trento una convenzione per il triennio 2017-2019 per lo svolgimento di periodi di formazione teorico pratica presso questo Tribunale degli iscritti alla scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento e di Verona, che porterà ad attivare nel corso del 2018 tirocini formativi presso Il TRGA.

Sempre nell'ambito della collaborazione con l'università di Trento, nell'ambito del corso di diritto processuale amministrativo sono stati previsti incontri con un magistrato amministrativo: di questi uno è stato tenuto dal consigliere Carlo Polidori, e un altro seguirà a breve, a mia cura, nell'ambito di iniziative seminariali considerate utili per l'approfondimento di alcune parti del programma.

### L'interlocuzione con gli ordini professionali

Nell'intento di favorire la sempre più compiuta conoscenza della funzione del Tribunale amministrativo, il consigliere Carlo Polidori ha partecipato all'iniziativa formativa promossa dall'ordine dei giornalisti, dal titolo: "il Tribunale di Giustizia Amministrativa: organizzazione, competenza, giurisdizione", tenutasi a Trento il 15 dicembre 2017 presso la sede della Regione, mentre al convegno organizzato dagli Ordini degli avvocati di Rovereto, Trento e Bolzano, dal titolo "Il processo telematico: facciamo il punto. I cinque processi telematici a confronto", ha tenuto una relazione il Segretario generale, dottor Nicola Foradori. Per la prima volta si sono confrontati tutti i processi telematici (civile, penale, tributario, contabile e amministrativo) oggi in vigore e quelli

che stanno per partire, analizzandone punti di forza e criticità, anche attraverso l'esperienza personale di magistrati e avvocati che quotidianamente affrontano l'uso delle nuove tecnologie nel processo.

#### La condivisione della produzione giurisprudenziale


Nell'anno 2017, dopo alcuni anni di sospensione, è ripresa l'importante attività di raccolta annuale delle massime delle decisioni di rilievo emanate dal TRGA di Trento. L'impostazione della raccolta conferma quella delle precedenti edizioni; tuttavia, per favorire una migliore fruibilità e conoscenza della giurisprudenza, a beneficio dell'attività di avvocati, operatori del diritto e anche comuni cittadini interessati, la raccolta sarà pubblicata, nei primi mesi del 2018, sul sito della giustizia amministrativa, nella sezione riservata al TRGA di Trento, e questa pubblicazione on line si affiancherà alla tradizionale pubblicazione cartacea della raccolta per un utilizzo interno al Tribunale. La raccolta potrà altresì fornire indicazioni importanti anche per le amministrazioni locali, nell'ottica di un continuo miglioramento dell'attività amministrativa.

#### La valorizzazione della sede


Sono continuate le visite alla sede del Tribunale, per la valorizzazione della conoscenza degli affreschi e delle altre opere d'arte contenute nel palazzo Lodron. In contrasto con la spoglia semplicità dell'architettura, le decorazioni pittoriche di cinque ambienti interni sono da considerare un unicum di assoluto valore storico-artistico, sicuramente il più rilevante della seconda metà del Cinquecento.

In particolare, nel corso del 2017 sono state effettuate le visite guidate promosse da dal Museo Diocesano Trentino, nell'ambito del progetto "*Il Museo e la città. Itinerari tematici alla scoperta di Trento*", con il percorso "*I Lodron a Trento: arte, memoria e potere dinastico*", dall'associazione Italia Nostra e dall'associazione Soroptimist Club Trento.

Sul piano dei risultati, questo Tribunale si è contraddistinto, anche nell'anno appena trascorso come in quelli precedenti, per la notevole rapidità della risposta giudiziale, rapidità che lo ha posto al vertice della classifica dei TAR per velocità di risposta e per l'azzeramento dell'arretrato, qui inesistente.




La capacità di dare risposte rapide e, nel settore dei contratti pubblici, pressoché immediate alla domanda di giustizia, è una caratteristica che contraddistingue questo Tribunale.



Vale, a tale proposito, sottolineare che, a fronte della generale contrazione del contenzioso, registrata anche a livello nazionale, si è qui registrato un notevole aumento percentuale delle liti relative ai contratti pubblici.

In questa sede, infatti, il contenzioso si è ridotto del 27 per cento rispetto ai ricorsi depositati nel 2016 e del 50 per cento rispetto ai ricorsi depositati nel 2015, mentre si è registrato un notevole aumento percentuale delle liti relative ai contratti pubblici, che nel 2015 rappresentavano il 5,1 per cento del totale, nel 2016 l'11,5 per cento e attualmente raggiungono il 14,6 per cento. Tali contenziosi, peraltro, si caratterizzano per la notevole complessità delle contrapposte posizioni processuali, veicolata da impugnative incidentali e motivi aggiunti, che moltiplicano la portata della domanda iniziale.



Spetta agli interpreti delle dinamiche sociali l'interpretazione di questo dato, che può essere letto sia come dimostrazione della capacità di programmazione dell'Amministrazione locale, sia come sintomo della sostanziale difficoltà delle imprese, che si contendono il medesimo contratto fonte dello sperato guadagno a fronte di una ricchezza spendibile appartenente alla parte pubblica.

Spetta invece al giudice, in questa occasione, dare conto della propria attività in merito: e allora vale ricordare che dei trentasei ricorsi in materia di appalti depositati nel 2017, 24 sono stati definiti nello stesso anno da questo Tribunale e che, dei nove provvedimenti appellati sempre nel 2017 davanti al Consiglio di Stato, tre si riferiscono

a ricorsi depositati nel 2017; nel primo il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, nel secondo è stata respinta l'istanza cautelare e per l'ultimo non è ancora stata fissata l'udienza.

L'importanza e la funzione delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario sta, com'è noto, nella presentazione dell'attività per l'anno che si è chiuso e nell'esposizione delle linee per il prossimo periodo: a tanto sono dedicate le considerazioni che precedono e le tabelle allegate, alle quali rimando per brevità.

Mi sia peraltro consentito aggiungere qualche riflessione personale, frutto di più di trent'anni di magistratura, durante i quali sono stata testimone di cambiamenti importanti non solo nel campo del diritto (ai quali già ho accennato in occasione della scorsa inaugurazione), ma anche nella società, cambiamenti che hanno determinato una rideterminazione delle dinamiche e una riparametrazione dei valori che hanno investito la stessa definizione della giustizia amministrativa.

Si è infatti particolarmente approfondito il solco tra esigenze individuali e interessi collettivi, con una portata che ha determinato il capovolgimento delle consuete categorie che per lungo tempo hanno considerato la tutela delle prime quale mezzo per vincere posizioni di potere preconstituito, riconoscendovi valore di libertà. Ora, inevitabilmente, a fronte della frammentazione sempre più spinta degli interessi collettivi, ai quali non si contrappone un'interlocuzione capace di ridurre in categorie generali o, almeno, in grandi temi le singole pretese, è alla tutela dell'interesse collettivo e perciò pubblico che deve riferirsi la funzione di garantire la libertà di tutti, se necessario anche in contrapposizione con le istanze dei singoli. Come ha posto in rilievo Michele Serra (su la Repubblica del 31 dicembre 2017), il concetto di pubblico (che è anche matrice dell'idea di legge, di regole uguali per tutti) è il nemico numero uno dei prepotenti, dato che attiene all'idea che esiste qualcosa che è intoccabile non perché è di qualcuno, ma perché appartiene a tutti.



Queste considerazioni hanno come corollario la difesa della giurisdizione amministrativa, chiamata dalla Costituzione a garantire *l'habeas corpus* non solo dei singoli, ma delle articolazioni sociali e della società tutta: e allora particolarmente ingenerose si manifestano le critiche che a questo giudice si rivolgono, dimenticando oltretutto che non di propria iniziativa esso interviene, ma chiamato a dirimere controversie da parte di chi si ritiene leso dall'Amministrazione, da parte, cioè, di chi si ritenga danneggiato da un atto deviante dal corretto esplicarsi di una funzione attribuita dall'ordinamento all'Amministrazione.

Nell'anno appena trascorso, e recentemente con particolare virulenza soprattutto a causa di una deprimente vicenda che, come ho accennato all'inizio di questa relazione, ha coinvolto un Consigliere di Stato, si sono moltiplicate le critiche circa l'esistenza stessa della giustizia amministrativa, con le sempre più ricorrenti polemiche sugli ostacoli che essa frapporrebbe alle magnifiche sorti e progressive della società civile e dello sviluppo economico.

A questo proposito osservo, innanzitutto, che non avverso la funzione giurisdizionale dovrebbe appuntarsi la suddetta critica, ma semmai avverso la litigiosità della società in genere (nel settore degli appalti le controversie si risolvono, in pratica, nella contesa del contratto tra due o più imprese, con l'Amministrazione a fare da sfondo, e il ricorso al giudice viene usato come strumento di completamento della battaglia concorrenziale), alla mancanza di controlli preventivi e successivi sull'attività istituzionale, che sono stati praticamente aboliti, alla bulimia normativa (l'espressione è del presidente Pajno), con la connessa produzione di norme farraginose, asistematiche, confuse e disarmoniche.

Come ho premesso, il giudice amministrativo non interviene spontaneamente e di propria iniziativa nelle vicende che contrappongono i vari interessati all'ente pubblico (e lo dico anche con rammarico, paragonando la poca valorizzazione del nostro ruolo allo sfavillio che accompagna gli interventi delle varie Autorità di garanzia, in particolare dell'ANAC), ma interviene per dare giustizia ad una parte che si ritenga lesa dall'esercizio del potere pubblico, in diretto ossequio agli articoli 113 e 125 della

Costituzione, che vuole che il potere dell'Amministrazione sia sottoponibile al vaglio del giudizio.

E allora vale la pena ricordare quanto Silvio Spaventa ha rappresentato il 7 maggio 1880 all'Assemblea costituzionale di Bergamo, laddove ha ammonito che *“le nostre amministrazioni, per difetto di vera giurisdizione del nostro diritto pubblico, minacciano di corrompersi irrimediabilmente a cagione di studio e interesse di parte”*, e avvertiva, al contempo, che l'abolizione della giurisdizione amministrativa per effetto della legge 20 marzo 1865 aveva privato molti interessi di qualsiasi garanzia di giustizia e lasciato molti diritti senza più giudice in balia dell'amministrazione, a tanto essendo inadatto il giudice civile, che non potrà che limitarsi a *conoscere degli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, senza poterlo né revocare né modificare*, segnalando, quindi, *“la necessità di avere veri giudici e veri giudizi di diritto pubblico in tutte le sfere della nostra amministrazione”*. Lo stesso Spaventa, nel discorso per l'inaugurazione della IV Sezione del Consiglio di Stato, osservava che *“la libertà e indipendenza dell'amministrazione dall'autorità giudiziaria non è quella di un'attività irrazionale e irresponsabile, senza scopo o con scopi egoistici e personali; ma ha norme proprie e connaturali ai fini, che essa è obbligata a osservare”*, e che a ciò è funzionale un giudice dotato di una particolare capacità d'imperio sull'attività amministrativa.

Perciò, la riconduzione della giustizia amministrativa alla giurisdizione ordinaria, pure ventilata come rimedio (che non tiene conto delle prescrizioni costituzionali ed è del tutto inadatta allo scopo, data la particolare rapidità della risposta processuale dei TAR e del Consiglio di Stato, non comparabile con quella propria del giudizio ordinario), costituisce una ipotesi non praticabile, dato che la giurisdizione ordinaria è strutturalmente concepita per giudicare dei diritti nascenti da relazioni giuridiche paritetiche.

La ragione costitutiva della giustizia amministrativa sta, peraltro, come pure è stato osservato, anche nella funzione di presidio dell'attuazione dell'imperium consacrato nella norma attributiva del potere, funzione che la rende custode della realizzazione della volontà trasfusa dal legislatore nel potere assegnato all'autorità pubblica.

Tutte tali ragioni, di tutela degli amministrati e di attuazione della potestà amministrativa, sono indefettibili sia per la Costituzione, sia per il diritto europeo, sia, ancora, per la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ovviamente per la protezione dei diritti e degli interessi generati dalle citate fonti sovranazionali); sicché l'abolizione o il ridimensionamento del perimetro della giustizia amministrativa produrrebbero l'unico effetto di trasferire all'autorità giudiziaria ordinaria il controllo del corretto espletamento delle funzioni pubbliche (con tutti i limiti e gli inconvenienti già segnalati), ma non certo di eliminarlo.

Il particolare valore e la specificità della giustizia amministrativa risiede quindi nel suo ruolo di garanzia della legittimità dell'azione della pubblica amministrazione e, insieme, di tutela non solo delle posizioni dei singoli, ma anche degli interessi della collettività e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione.

Mi piace poi approfondire un ulteriore aspetto del giudizio amministrativo, collegato in un costante dialogo con la pubblica Amministrazione, che ha per scopo la ricerca del miglior modo di perseguire l'interesse pubblico in un giusto equilibrio con le istanze del privato, giacché non si deve dimenticare che le sentenze che in tale giudizio si formano devono poi essere eseguite dall'ente pubblico. Questo aspetto attiene allo spazio di libertà proprio della pubblica amministrazione dopo la formazione del giudicato, strettamente dipendente dal principio cardine della separazione dei poteri. La funzione del giudice, infatti, si arresta, come già avevo accennato nella relazione dello scorso anno, di fronte alle scelte che l'amministrazione è chiamata ad operare per adeguarsi al *dictum* del giudice, o eventualmente per motivatamente discostarsene a causa di sopravvenute circostanze di fatto o di diritto che abbiano determinato un assetto del pubblico interesse (che solo all'amministrazione compete determinare, in quanto legittimata dalla rappresentanza politica) diverso da quello attuato con il provvedimento originario, oggetto del giudizio. Non sempre, peraltro, tale essenziale profilo della diversità dei ruoli appare considerato: mi riferisco qui, come è evidente, soprattutto al caso dell'appalto per l'ospedale Santa Chiara, caso nel quale ad una considerazione degli effetti del mutato quadro economico tenuta presente

dall'Amministrazione nel rideterminarsi dopo un annullamento da parte di questo giudice, con un esito considerato legittimo nel nuovo giudizio, ha fatto seguito una sentenza da parte del giudice d'appello che non pare del tutto consonante né con lo spazio di libertà proprio della funzione pubblica, né con la considerazione della convenienza economica della collocazione delle (ingenti) risorse pubbliche coinvolte nelle scelte.

Voglio però concludere questa udienza straordinaria con una nota di ottimismo, dovuta alla consapevolezza che il valore del diritto in genere, e amministrativo in particolare, sta proprio nella continua ricerca di un adeguamento alle nuove istanze che si fanno strada nella società, e insieme nell'affinamento di strumenti sempre più adatti a conformarne le espressioni ai parametri della legalità e dei principi cardine della nostra civiltà giuridica.

Con la certezza che questo Tribunale, nel suo insieme e nei singoli suoi componenti, perseguiranno un tale obiettivo anche per l'anno appena iniziato, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2018 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige.

Il Presidente

– Roberta Vigotti –

## ALLEGATO A

### MASSIME DI SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO

### DI PARTICOLARE INTERESSE PUBBLICATE NELL'ANNO 2017

---

**Sentenza 13 gennaio 2017, n. 9 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari**

***Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione – Avvalimento – Ambito applicativo – Tipologie – Ammissibilità***

Nelle gare pubbliche, l'avvalimento è un istituto di derivazione dell'*acquis comunitario* di portata generale, posto a presidio della libertà di concorrenza, il cui ambito applicativo è circoscritto ai requisiti oggettivi di ordine speciale, economico, finanziari, tecnico e organizzativi, e non si estende ai requisiti soggettivi inerenti alla moralità e all'onorabilità professionale a tutela della serietà ed affidabilità degli offerenti (articolo 49 d.lgs. n. 163 del 2006).

E' legittimo il ricorso all'avvalimento cd. "plurimo o frazionato", in cui l'operatore economico si avvale di più di un'impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 49 d.lgs. n. 163 del 2006, escludendosi unicamente l'avvalimento cd. "a cascata", in cui l'ausiliario si avvale, a sua volta, di altro soggetto, in quanto elide il necessario rapporto diretto tra ausiliaria ed ausiliata.

**Sentenza 19 gennaio 2017, n. 19 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili**

***Appalti pubblici – Commissione di gara – Competenze dei commissari esperti***

A norma dell'articolo 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli appalti), la commissione di gara deve essere composta da esperti nell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione ai fini valutativi dalla *lex specialis*; la composizione plurale dell'organo è finalizzata a garantire proprio la presenza al suo interno di uno spettro ampio di competenze,

ma senza esigere necessariamente che l'esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara.

**Sentenza 19 gennaio 2017, n. 20 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori**  
***Edilizia e urbanistica – Attività edilizia – Recupero abitativo del sottotetto – Presupposti***

Presupposto per il recupero abitativo dei sottotetti è che sia identificabile, come già esistente, un volume sottotetto passibile di recupero o di riutilizzo a fini abitativi, avente caratteristiche dimensionali (altezza, volume e superficie) e funzionali (utilizzabilità) tali da risultare già praticabile ed abitabile, seppure con gli adattamenti necessari per raggiungere i requisiti minimi di abitabilità. Non può quindi ritenersi un “sottotetto”, sfruttabile ai fini abitativi, una qualsiasi parte di edificio immediatamente inferiore al tetto, ma solo quella parte che, a seconda dell'altezza, della praticabilità del solaio, delle modalità di accesso, dell'esistenza o meno di finestre e di vani interni, integra un volume già di per sé utilizzabile, praticabile ed accessibile, quantomeno come deposito o soffitta.

**Sentenza 30 gennaio 2017, n. 29 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari**

***Stranieri – Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per “lavoro subordinato” – Normativa applicabile***

Le disposizioni normative principalmente applicabili nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per “lavoro subordinato” sono gli artt. 4, comma 3, 9, comma 4 e 18 bis del d.lgs. 286 del 1998 che, in sintesi, prevedono che, per il rilascio del permesso di soggiorno si deve tener conto di condanne per delitti di maltrattamenti contro conviventi e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo e, infine, che può essere disposta la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione nei confronti dello straniero condannato per maltrattamenti in ambito domestico: non competono al Questore, nell’ambito della procedura attivata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, diverse valutazioni, che presuppongono la competenza di organismi deputati a esprimersi in ordine a specifici requisiti, relativi a *status* (ad es., di rifugiato o il possesso del permesso di soggiorno umanitario), se il ricorrente non è in possesso di tali *status*.

**Sentenza 28 febbraio 2017, n. 71 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili**

***Appalti pubblici – Offerta economicamente più vantaggiosa – Nuovo criterio non previsto negli atti di gara – Illegittimità***

Nelle procedure di gara d'appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara può specificare, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte e in una fase anteriore alla conoscenza delle soluzioni proposte dai concorrenti, il metodo di attribuzione dei singoli punteggi al fine di precisare il susseguente iter motivazionale, ma non può introdurre un criterio valutativo diverso e ulteriore ("migliorie") rispetto ai parametri prefissati.

***Appalti pubblici – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri di valutazione e relativi pesi – Necessaria predeterminazione***

Nelle procedure di gara d'appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni devono enunciare i criteri di aggiudicazione da applicarsi nelle valutazioni delle offerte. Alla luce dei principi della *par condicio* e della trasparenza dell'azione amministrativa, devono infatti essere resi noti ai partecipanti al momento della presentazione delle offerte tutti gli elementi da prendersi in considerazione per l'aggiudicazione della procedura ed il peso assegnato per la valutazione, non potendo la stazione appaltante applicare regole di ponderazione o sottocriteri che non siano stati preventivamente portati a conoscenza degli offerenti.

**Sentenza 6 marzo 2017, n. 76 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Strumenti urbanistici – Piano guida – Caratteristiche fondamentali***

Le caratteristiche fondamentali del piano guida previsto dall'articolo 50 della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015 sono tre. Innanzitutto, si tratta di strumento urbanistico facoltativo, nel senso che la sua approvazione non è necessaria ogniqualvolta il PRG preveda l'obbligo di approvare un piano attuativo d'iniziativa privata o mista pubblico-privata, ma rappresenta una scelta dell'Amministrazione, che deve valutare se sussista o meno l'esigenza di "*orientare le iniziative di attuazione*" private o miste pubblico-private e di "*individuare, all'interno dell'area interessata dal piano attuativo e nel rispetto di previsioni che interessano l'intera area, singoli ambiti per i quali possono essere adottati piani parziali e distinti*". Inoltre, tale strumento

urbanistico risulta gerarchicamente subordinato al PRG, perché l'articolo 50, comma 7, prevede espressamente che le scelte operate con il piano guida devono essere rispettose *“dei parametri stabiliti dal PRG”* e l'articolo 49, comma 4, della legge provinciale n. 15 del 2015 dispone che, se il piano guida richiede modifiche alle previsioni del PRG per una più razionale programmazione degli interventi, *“la deliberazione comunale che approva il piano attuativo o il piano guida costituisce provvedimento di adozione di una variante al PRG”*. Infine, dall'articolo 50, comma 7, si desume chiaramente la natura programmatica del piano guida, sia perché lo stesso ha la funzione di *“orientare”* la predisposizione dei piani attuativi previsti dal PRG, sia perché, in base all'articolo 49, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2015, sono gli strumenti attuativi che *“specificano e sviluppano le previsioni degli strumenti urbanistici di carattere generale”*, mentre il piano guida ha il compito di assicurare *“la contestuale programmazione delle opere di urbanizzazione primaria”* relative all'intera area e di stabilire *“le indicazioni per la coerente sistemazione urbanistica dell'area e per il suo inserimento nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla tipologia edilizia, alle opere di urbanizzazione primaria e, se necessario, secondaria”*.

**Sentenza 20 marzo 2017, n. 93 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili**

***Ambiente – Bonifica di sito inquinato – Ordinanza sindacale di rimozione – Curatore fallimentare – Non subentra nelle posizioni giuridiche passive del fallito***

Il curatore fallimentare non autorizzato alla prosecuzione dell'attività della società fallita, nell'espletamento della pubblica funzione non si pone come successore o sostituto necessario del fallito e su di esso non incombono gli obblighi del fallito, non adempiuti volontariamente o per colpa, né quelli che lo stesso non sia stato in grado di adempiere a causa dell'inizio della procedura concorsuale. Nel caso in esame, il curatore del fallimento non ha il dovere di adottare particolari comportamenti finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili che richiedano la bonifica, a causa della presenza di fattori inquinanti e, pertanto, non è assoggettabile agli obblighi previsti dall'articolo 192, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell'emanazione dell'ordinanza sindacale di rimozione.



**Sentenza 28 marzo 2017, n. 102 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Barriere architettoniche – Beni sottoposti a vincolo paesaggistico o storico artistico***

La legge 9 gennaio 1989, n. 13 nel dettare disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ha disciplinato, agli articoli 4 e 5, anche il caso in cui gli interventi riguardino immobili sottoposti a disposizioni di tutela per il loro valore paesaggistico o per l'esistenza di un vincolo di natura storico artistica. Nel sistema della legge non vi è una generale e assoluta prevalenza per le opere tese all'eliminazione delle barriere architettoniche da effettuarsi su beni sottoposti a vincolo per il loro interesse paesaggistico o storico artistico, dovendo in ogni caso essere valutato l'impatto di tali opere e potendo le stesse essere assentite solo se non arrecano un serio pregiudizio ai beni vincolati e se non compromettono in modo rilevante il bene tutelato.

**Sentenza 3 aprile 2017, n. 117 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili**

***Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione di un opera abusiva – Natura di atto dovuto e caratteristiche***

L'abusività dell'opera edilizia legittima il successivo, conseguente provvedimento di rimozione dell'abuso. L'ordine di demolizione è, di regola, atto dovuto e prescinde dall'attuale coincidenza del proprietario con il realizzatore dell'abuso medesimo.

L'ordinanza di demolizione può essere legittimamente emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell'abuso edilizio, atteso che la stessa non richiede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto interessato, fatta salva la facoltà di una rivalsa nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra i titolari del diritto di proprietà succedutisi nel tempo

L'abuso edilizio ha carattere permanente, in quanto protrae e conserva nel tempo la propria natura e il prevalente interesse pubblico alla sua repressione. L'abusività dell'opera edilizia è una connotazione di natura reale: segue l'immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo.

**Sentenza 3 aprile 2017, n. 118 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori**

***Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore ex art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 – Natura, funzione e presupposti***

L'istituto dell'ammonimento costituisce una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto di relazioni affettive e/o sentimentali.

Il procedimento amministrativo di cui all' articolo 8 del decreto legge n. 11 del 2009 si muove su un piano diverso (cautelare e preventivo) rispetto al procedimento penale, presupponendo non l'acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un'imputazione per il reato di *stalking*, bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato. Pertanto, ai fini dell'ammonimento non occorre che si sia raggiunta la prova del reato, ma è sufficiente far riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura.

***Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica – Natura, funzione e presupposti***

La misura di prevenzione per condotte di violenza domestica prevista dal decreto legge n. 93 del 2013 è finalizzata a dissuadere dalla commissione di condotte che, pur potendo risultare in sé, anche episodicamente valutate, non particolarmente gravi, sono comunque idonee a costituire - quando si verificano in un clima connotato da mancanza di serenità familiare e di potenziale "violenza fisica, sessuale, psicologica o economica" - il sintomo di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in successive manifestazioni più eclatanti. Essa mira non già a sanzionare condotte di violenza domestica idonee a configurare i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personali) del codice penale, quanto piuttosto a prevenire la commissione di tali reati. Ai fini dell'adozione della misura non occorre quindi la piena prova della commissione dei predetti reati, ma è sufficiente che dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del comportamento violento e all'identificazione del suo autore e un quadro indiziario che renda verosimile la esistenza di condotte di *stalking* o di violenza domestica. Pertanto il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione.

**Sentenza 10 aprile 2017, n. 126 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari**

***Pubblico impiego – Rimborso delle spese legali – Presupposti***

L' articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 subordina il rimborso delle spese legali a favore di dipendenti di amministrazioni statali coinvolti in giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, non solo all'esclusione della loro responsabilità ma, altresì, alla circostanza che i predetti giudizi siano promossi in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

**Sentenza 21 aprile 2017, n. 138 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Realizzazione di un rifugio forestale – Dimostrazione della necessità dell'intervento per soddisfare esigenze di preservazione e potenziamento dell'attività di forestazione***

Chi intende realizzare un rifugio forestale, è tenuto a dimostrare, in concreto, che l'intervento si rende necessario per soddisfare le esigenze di preservazione, razionalizzazione e potenziamento dell'attività di forestazione e l'Amministrazione è tenuta a verificare se tali esigenze effettivamente sussistano. Diversamente opinando, la realizzazione di rifugi forestali porterebbe certamente a fenomeni di autentica antropizzazione di territorio boscato o comunque destinato a bosco, ossia a sovvertire la regola generale dell'inedificabilità delle zone destinate a bosco.

***Edilizia e urbanistica – Funzioni di gestione e funzioni di controllo – Distinzione – Diniego del permesso di costruire – Atto vincolato***

Uno dei capisaldi della materia dell'urbanistica è costituito dalla distinzione tra la c.d. funzione di gestione e di conformazione del territorio e della proprietà, che si attua attraverso la pianificazione comunale (ossia attraverso un atto generale qual è il PRG) ed è caratterizzata da un'ampia discrezionalità amministrativa, e la c.d. funzione di controllo sull'uso dei suoli, esercitata attraverso singoli provvedimenti a carattere vincolato (come la concessione edilizia, il permesso di costruire), che consiste unicamente nel verificare se gli interventi proposti dai proprietari dei suoli siano conformi o meno alle previsioni di legge e degli strumenti urbanistici. In particolare, il provvedimento di diniego del permesso di costruire è frutto di un'attività

vincolata, consistente nella verifica della conformità o meno dell'intervento edilizio proposto alla disciplina dettata dalla legge e dagli strumenti urbanistici.

***Atti amministrativi – Procedimento amministrativo – Partecipazione al procedimento – Dovere dell'Amministrazione di esaminare e confutare in maniera analitica le memorie prodotte dall'interessato – Insussistenza***

Il dovere dell'Amministrazione di esaminare le memorie prodotte dall'interessato non rende necessaria la confutazione analitica delle osservazioni ivi contenute, essendo sufficiente che siano valutate nel loro complesso o per questioni omogenee e fermo restando che il provvedimento finale deve essere corredato da una motivazione che renda percepibili le ragioni del mancato recepimento della tesi dell'interessato.

**Sentenza 12 maggio 2017, n. 170 – Presidente coestensore Roberta Vigotti, Coestensore Paolo Devigili**

***Appalti pubblici – Principio di immutabilità del contraente – Modifiche soggettive – Contratto d'affitto di ramo d'azienda – Strumentali del subentro e mancanza di elementi del contratto d'affitto di ramo d'azienda – Conseguenza – Illegittimità del subentro.***

In materia di appalti pubblici, il principio generale fissato dall'ordinamento è quello dell'immutabilità dei raggruppamenti dopo la presentazione dell'offerta (articolo 37, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006), che trova, nel successivo articolo 51, una deroga parziale e limitata, nell'ipotesi, tra le altre, di cessione o di affitto di ramo d'azienda: la disposizione stabilisce infatti che l'imprenditore subentrante deve possedere, nel complesso, gli stessi requisiti del subentrato. Inoltre, la cessione, per essere consentita, deve potersi riconoscere come attinente ad una entità organica, capace di vita economica propria, che l'affittuario deve gestire conservando l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, giusta artt. 2561 e 2562 c.c.: organizzazione e impianti che, nella fattispecie posta all'esame del Tribunale, concernono limitate posizioni e sono inadeguati a configurare un autonomo organismo imprenditoriale, capace di vita propria. E' pertanto illegittimo, per violazione degli articoli 38 e 51 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il subentro a catena di due imprese a quella facente parte del raggruppamento temporaneo che aveva partecipato alla gara, risultandone aggiudicatario, nel caso in cui l'intera operazione evidenzia l'intento di aggirare, mediante il subentro, la prescrizione dell'articolo 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006, trovandosi l'impresa originaria in stato di decadenza fin dal momento della presentazione dell'offerta, in

ragione dell'accertata strumentalità del subentro e stante qualificabilità dello stesso come affitto di ramo d'azienda solo nominalmente ma non in concreto.

**Sentenza 23 maggio 2017, n. 177 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari**

***Giustizia amministrativa – Giurisdizione amministrativa Controversie in cui sia parte una p.a.***

Secondo le disposizioni di cui agli articoli 103 Costituzione e 7 cod. proc. amm., la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda solo le controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. Il tenore letterale della richiamata disposizione codicistica, secondo cui le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa sono quelle « *concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardano provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni* » depone per tale delimitazione della giurisdizione amministrativa di recente confermata anche dall'Adunanza Plenaria del Cons. Stato con la decisione 12 maggio 2017, n. 2.

***Giustizia amministrativa – Pagamento del contributo unificato – È dovuto dalla parte soccombente – Art. 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115 del 2002***

L'articolo 13, comma 6 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che l'onere relativo al pagamento del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del citato d.P.R., è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente. A ciò consegue che l'obbligo del rimborso deriva direttamente ed automaticamente dalla legge senza necessità di una specifica statuizione al riguardo nella sentenza ed è sottratto alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporre la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare. Inoltre, per esplicita prescrizione del citato articolo 13, l'obbligo del rimborso è a carico della parte soccombente anche quando le spese siano state compensate e questa non si sia costituito in giudizio. La natura di obbligazione *ex lege* comporta che la sentenza rilevi unicamente quale presupposto per l'individuazione della parte soccombente e, quindi, obbligata *ex lege* a rimborsare il contributo unificato alla parte vittoriosa e che il capo della sentenza che esplicitamente o implicitamente (potendo, come detto, anche non esservi una statuizione specifica relativa al contributo che, pur tuttavia, è dovuto) dispone sul contributo unificato, non ha natura decisoria, essendo privo di contenuto condannatorio o declinatorio.

**Sentenza 25 maggio 2017, n. 196 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari**

***Concorsi pubblici – Riserva al personale in servizio del 50% dei nuovi posti – Applicabilità al corso-concorso.***

L'articolo 37 della legge provinciale di Trento 3 aprile 1997 n. 7, che prevede la riserva al personale in servizio a tempo indeterminato del 50% dei nuovi posti e prescrive il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla categoria, costituisce una norma di rango primario sovraordinata e sopravvenuta, rispetto all'articolo 5 dell'ordinamento professionale del 2004; la norma statale (articolo 52, comma 1 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dall'articolo 62 comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009), riafferma il principio generale dell'accesso tramite concorso pubblico anche con riguardo alle progressioni fra le aree e limita al 50% la riserva di posti per il personale interno e ha sancito la necessità del possesso dei titoli di studio richiesti dall'esterno anche da parte del personale interessato alla progressione verticale. La chiara finalità della normativa statale, i cui principi sono stati recepiti dall'articolo 37 della legge provinciale n. 7 del 1997, non consente di ipotizzare incompatibili distinzioni, peraltro non previste, tra concorso e corso-concorso, con conseguente applicabilità della previsione della riserva del 50% anche in caso di corso- concorso.

**Sentenza 27 giugno 2017 n. 213 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari**

***Contributo destinato a piccole e medie imprese – Richiesta di una fondazione collegata ad una s.p.a. (socio fondatore) detenuta al 100/100 da ente pubblico – Diniego - Legittimità.***

Ha chiarito il TRGA di Trento che, mentre al fine della definizione della categoria micro, piccola e media, delle imprese caratterizzate da relazioni di associazione o di collegamento, la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE prevede (articolo 6) le modalità di determinazione dei dati riguardanti gli effettivi e le soglie finanziarie da impiegarsi per stabilire la dimensione dell'impresa, nell'ipotesi specifica di coinvolgimento dell'ente pubblico di cui al par. 4 dell'articolo 3, la definizione di grande impresa consegue direttamente dal controllo diretto o indiretto dell'ente pubblico di almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto.

**Sentenza 26 luglio 2017, n. 242 – Presidente Flaim, Estensore Antonia Tassinari**

***Sicurezza pubblica – Licenza porto d'armi – Requisiti – Condanna per reati ostati – Sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria – Illegittimità del diniego automatico – Necessità di valutazione discrezionale complessiva.***

La preclusività al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d'armi dei reati previsti dall'articolo 43 del TULPS è tale senza che possa aver rilievo la conseguita riabilitazione né la situazione personale e la condotta successiva al compimento del reato. Tuttavia, se il giudice ha sostituito la pena della reclusione con la sanzione pecuniaria, il diniego di rinnovo della licenza non può essere disposto in modo automatico, ma l'autorità di pubblica sicurezza deve valutare la situazione nel suo complesso (se il fatto è isolato e risalente, la complessiva condotta di vita dell'interessato, ecc.) per poter considerare la condanna concretamente ostantiva al rilascio del titolo per la caccia richiesto. L'Amministrazione è, conseguentemente, gravata dall'onere di rivalutare l'istanza presentata dal ricorrente alla luce di quanto precisato nella sentenza.

**Sentenza 3 agosto 2017, n. 250 – Presidente Carlo Polidori, Estensore Paolo Devigili**

***Farmacie – Concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche – Punteggio titoli – Maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti a favore dei farmacisti rurali – Il punteggio massimo complessivo può essere superato***

E' illegittima la disposizione del bando di concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche che, nel fissare i criteri generali di valutazione di tali titoli, ha disposto l'attribuzione di un punteggio massimo di 35 punti in riferimento all'articolo 5 del D.P.C.M. n. 298 del 1994, precisando che l'applicazione della maggiorazione a favore dei farmacisti che abbiano esercitato l'attività in farmacie rurali (articolo 9, legge n. 221 del 1968) non può comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario: la disposizione di cui all'articolo 9 della legge n. 221 del 1968 è da considerarsi infatti *lex specialis* rispetto alla normativa generale, pur successivamente introdotta, e come tale non può essere, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso.

***Farmacie – Concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche – Titoli di servizio – Criteri di valutazione dell'esperienza professionale maturata dal candidato farmacista socio di società di persone – Il punteggio attribuibile è quello previsto per il titolare e non quello del collaboratore.***

E' illegittimo e irragionevole il criterio fissato dalla commissione di concorso che prevede che al candidato farmacista socio di società di persone venga riconosciuto il punteggio previsto dall'articolo 5 del D.P.C.M. n. 298 del 1994 per i collaboratori di farmacia, anziché quello maggiore stabilito per il titolare di farmacia aperta al pubblico: l'assegnazione di l'assegnazione del maggior punteggio stabilito dal citato articolo 5, in relazione alla titolarità dell'esercizio farmaceutico corrisponde alla *ratio* di privilegiare, entro i limiti prefissati, la maturata esperienza di carattere imprenditoriale rispetto a quella acquisita nella veste di collaboratore di farmacia.

**Sentenza 8 agosto 2017, n. 252 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori**  
***Appalti pubblici – Ricorso principale e ricorso incidentale in materia di appalti – Individuazione – Possibilità di esaminare il ricorso principale – Nel caso di accoglimento del ricorso incidentale c.d. escludente – Sussiste – Condizioni***

Il diritto dell'U.E. osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l'esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l'esame prioritario del ricorso incidentale presentato dall'altro offerente. Pertanto, a fronte della proposizione di un ricorso incidentale escludente, l'esame del ricorso principale è doveroso, a prescindere dal numero delle imprese che hanno partecipato alla gara pubblica, quando l'accoglimento dello stesso produce, come effetto conformativo, un vantaggio, anche mediato e strumentale, per il ricorrente principale, tale dovendosi intendere anche quello al successivo riesame, in via di autotutela, delle offerte affette dal medesimo vizio riscontrato con la sentenza di accoglimento, mentre resta compatibile con il diritto europeo sull'effettività della tutela in *subiecta materia* una regola nazionale che impedisce l'esame del ricorso principale nelle ipotesi in cui dal suo accoglimento il ricorrente principale non ricavi, con assoluta certezza, alcuna utilità.

***Appalti pubblici – Prescrizioni del capitolato - Requisiti minimi dell'offerta***

Le caratteristiche essenziali e indefettibili delle prestazioni previste nel capitolato speciale costituiscono una condizione minima di partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto, perché non è ammissibile che la stazione appaltante aggiudichi il contratto ad un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito. Non depone in senso contrario la circostanza che la *lex specialis* non commini espressamente la sanzione espulsiva per l'offerta



di prestazioni difformi dalle caratteristiche anzidette, risolvendosi tale difformità in un *aliud pro alio* che comporta, di per sé, l'esclusione dalla gara, anche in mancanza di apposita comminatoria e, al tempo stesso, impedisce una regolarizzazione postuma, consentita soltanto quando i vizi rilevati nell'offerta siano di scarso rilievo.

**Sentenza 9 novembre 2017, n. 297 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori**

***Appalti pubblici – Impugnazione dell'aggiudicazione – Termine di decadenza – Individuazione del dies a quo***

L'articolo 120, comma 5, del cod. proc. amm., non prevedendo forme di comunicazione tassative, non incide sulle regole generali del processo amministrativo, con riferimento alla possibilità che la piena conoscenza dell'atto lesivo, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con forme diverse da quelle previste dall'articolo 79 del d.lgs. n. 163 del 2006. Nel caso in esame, la *lex specialis* prevede che la ratifica e l'aggiudicazione da parte della stazione appaltante avvenga dopo le operazioni di apertura, di valutazione delle offerte pervenute e di formazione della graduatoria da parte della commissione di gara, in seduta pubblica: pertanto, il termine perentorio di decadenza di trenta giorni, non decorre dalla seduta di gara anche, se nel corso della stessa, risultano presenti i rappresentanti delle imprese, bensì dalla comunicazione con cui la stazione appaltante, in ossequio *alla lex specialis*, ha comunicato l'aggiudicazione dell'appalto, a seguito della ratifica dei lavori della commissione.

***Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione – Requisiti di capacità tecnica previsti dalla lex specialis – Servizi di accertamento della TIA e/o TARES e/o TARI svolti presso pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 – Servizi prestati presso società pubbliche – Non rientrano – Inconfigurabilità quali servizi analoghi o equivalenti – Mancanza del requisito ed esclusione dalla gara***

A fronte dell'espressa previsione della *lex specialis*, quali requisiti tecnici di partecipazione alla procedura di gara, dello svolgimento di determinati servizi a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non può assumere rilievo la tesi proposta dal ricorrente secondo cui le società *in house* e a capitale misto dovrebbero ritenersi assimilate alle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, nel caso in cui operino come organi indiretti delle predette amministrazioni incluse nell'elenco. E' infatti preferibile la tesi secondo la quale le società a partecipazione pubblica

(totalitaria, maggioritaria o minoritaria), essendo soggetti formalmente e sostanzialmente diversi dalle pubbliche amministrazioni in senso stretto, a queste ultime possono essere assimilate solo in presenza di disposizioni a carattere normativo o comunque contenute in atti amministrativi generali. La tesi del ricorrente sarebbe quindi condivisibile solo se la *lex specialis* avesse espressamente previsto tale assimilazione. Non può trovare altresì applicazione la regola dell'ammissibilità di servizi analoghi o equivalenti. La stazione appaltante infatti, attraverso l'esplicito riferimento all'elenco di cui al predetto articolo 1, comma 2, ha voluto infatti circoscrivere ai servizi resi alle pubbliche amministrazioni classiche, quelli da prendere in considerazione ai fini di stabilire il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti.

***Appalti pubblici – Falsa dichiarazione – Preavviso di segnalazione ad A.N.A.C. – Impugnazione- – Inammissibilità***

È inammissibile il motivo di ricorso avverso il preavviso della stazione appaltante di segnalazione all'A.N.A.C. in merito alla presentazione di falsa dichiarazione nell'ambito della procedura di gara ed incentrato sulla violazione dell'articolo 80, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto la segnalazione, oltre a costituire un obbligo per la stazione appaltante, si configura come atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile, perché non dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali vizi solo in via derivata mediante l'impugnazione del provvedimento finale dell'Autorità di vigilanza, unico atto avente natura provvedimento e carattere autoritativo

***Appalti pubblici – Principio di tassatività delle clausole di esclusione – Clausole che prevedono requisiti soggettivi escludenti – Non si applica***

Il principio della tassatività delle clausole di esclusione di cui all'articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 che prevede che la *lex specialis* non possa contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal codice appalti e da altre disposizioni di legge vigenti, non si applica con riferimento alle clausole che prevedono requisiti soggettivi escludenti. Pertanto, non è possibile postulare la nullità delle disposizioni relative ai requisiti di capacità tecnica specificati dal bando, con conseguente applicazione del termine lungo per ricorrere di cui all'articolo 31, comma 4, cod. proc. amm. (180 giorni). Sicché, a dispetto della collocazione sistematica del principio della tassatività delle clausole di esclusione nel corpo dell'articolo 83 del d.lgs. n. 50 del 2016, la previsione di requisiti speciali in violazione delle prescrizioni del medesimo articolo 83 si traduce nella mera annullabilità delle previsioni della *lex specialis* che risultino *contra legem*.

**Sentenza 10 novembre 2017, n. 300 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori**

***Ambiente – Autorizzazione integrata ambientale – Variazione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo – Configurano modifiche***

Tra le informazioni che devono essere contenute nella domanda di autorizzazione integrata ambientale codice dell'ambiente (articolo 29-ter, comma 1, lettera b)) include anche la descrizione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo: pertanto, anche la variazione delle materie prime indicate nella domanda di autorizzazione ben potrebbe configurarsi come una “*modifica*” nel funzionamento dell'impianto, idonea a produrre “*effetti sull'ambiente*” o addirittura come una “*modifica sostanziale*” nel funzionamento dell'impianto, tale da produrre “*effetti negativi e significativi sull'ambiente*”, con conseguente insorgenza degli obblighi di cui all'articolo 29-nonies, commi 1 e 2 del codice dell'ambiente (rispettivamente, obbligo, in capo al gestore, di comunicazione o di presentazione di una nuova domanda).

***Ambiente – Autorizzazione integrata ambientale – Mancata comunicazione utilizzo nuove materie prime nel ciclo produttivo – Diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del codice dell'ambiente – Presupposti***

Secondo il quadro normativo provinciale vigente in materia di utilizzo di nuove materie prime nel ciclo produttivo, la comunicazione relativa alla modifica delle stesse si rende necessaria solo laddove comporti una variazione dell'impatto delle emissioni. Pertanto, il provvedimento di diffida emesso dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, lett. a) del codice dell'ambiente per eliminare le inosservanze, che non motivi in ordine alla possibilità di variazione dell'impatto delle emissioni, ad opera delle materie prime non comunicate, risulta illegittimo per difetto di motivazione.

**Sentenza 28 dicembre 2017, n. 333 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori**

***Atti amministrativi – Preavviso di rigetto – Osservazioni dell'interessato – Provvedimento finale – Confutazione puntuale e analitica di ogni singola osservazioni – Non necessaria***

L'obbligo di motivazione gravante sull'amministrazione, a fronte di osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 -bis della legge n. 241 del 1990, non

impone, ai fini della legittimità del definitivo diniego dell'istanza, la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dall'interessato, essendo sufficiente che la motivazione addotta a sostegno del provvedimento finale reda percepibili le ragioni del mancato recepimento.

***Atti amministrativi – Organo collegiale – Decisione – Giudizi individuali dei componenti – Rappresentano meri presupposti di partenza***

I giudizi individuali dei componenti degli organi collegiali confluiscono nel giudizio collegiale e perdono la propria autonoma rilevanza. Pertanto, ogni censura deve essere diretta avverso la decisione assunta dall'organo collegiale, che non è contestabile per la contraddittorietà con i giudizi individuali espressi dai singoli componenti, perché tali giudizi costituiscono dei meri presupposti di partenza, destinati ad evolvere nella discussione collegiale e ad essere superati dalla riflessione e dall'espressione di giudizio imputata in via definitiva all'organo nel suo insieme. Non esiste nemmeno una regola generale in base alla quale il verbale di un organo collegiale deve riportare analiticamente le opinioni espresse dai singoli componenti, se costoro non lo richiedono.

***Università – Composizione collegio docenti – Conflitto di interessi – Obbligo di astensione – Normativa di riferimento – Rinuncia la ruolo di tutor e espressione parere contrario – Grave inimicizia o gravi ragioni di convenienza – Non sussistono***

La disposizione generale dell'articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990, che prevede l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, è applicabile anche ai componenti degli organi collegiali, quali il collegio docenti. L'ambito di applicazione di tale obbligo è ulteriormente specificato dall'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013, (applicabile anche alle istituzioni universitarie in forza dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e, per il personale dell'Università degli Studi di Trento, dall'articolo 5, comma 8, del D.R. n. 285 del 2014 (recante il "Codice etico" di Ateneo). Ciò premesso, il Tribunale ritiene che non possa configurarsi una situazione di conflitto di interesse, con conseguente obbligo di astensione dal prendere parte alla decisione sulla richiesta di proroga presentata dal ricorrente, in capo a quei docenti che, operando nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno in precedenza rinunciato al ruolo di *tutor* del ricorrente o hanno espresso parere contrario all'accoglimento delle richieste in precedenza formulate dallo stesso ricorrente: non sussiste infatti, in questi casi, nessuna delle cause di astensione tipizzate dall'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 e dall'articolo 5, comma 8, del D.R. n. 285 del 762014, in quanto le circostanze indicate, non configurino, di per sé, una situazione di "grave inimicizia" o comunque "gravi ragioni di convenienza", tali da determinare l'insorgenza di un conflitto di interessi.

***Atti amministrativi – Procedimento amministrativo – Formazione del silenzio assenso – Interruzione e sospensione dei termini***

Il preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 bis, comma 1, della legge n. 241 del 1990, produce un effetto interruttivo dei termini per concludere il procedimento i quali iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni; la proposta di soluzione bonaria formulata dall'Amministrazione con la concessione di un termine ulteriore all'interessato per consentire di fornire nuovi e ulteriori elementi produce invece un effetto sospensivo del termine procedimento, che ricomincia a decorrere dalla produzione dei nuovi elementi o dallo scadere del termine assegnato.



## **ALLEGATO B**

### **TABELLE DI ANALISI DELL'ATTIVITÀ DEL TRGA DI TRENTO NELL'ANNO 2017 DATI STATISTICI**

**(periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017)**

---

*Fonti: i dati contenuti nelle tavole che seguono sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dal D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 art. 1, comma 1, lett. d).*

#### **INDICE**

- Tabella 1 – Magistrati e personale amministrativo
- Tabella 2 – Situazione ricorsi pendenti
- Tabella 3 – Udienze effettuate
- Tabella 4 – Attività processuale
- Tabella 5 – Attività giurisdizionale
- Tabella 6 – Rapporto ricorsi depositati e ricorsi definiti
- Tabella 7 – Classificazione per materia dei ricorsi
- Tabella 8 – Ordinanze cautelari (sospensive)
- Tabella 9 – Decreti cautelari presidenziali
- Tabella 10 – Ordinanze e decreti collegiali
- Tabella 11 – Sentenze, decreti decisori e sentenze brevi
- Tabella 12 – Esito sentenze, decreti decisori e sentenze brevi
- Tabella 13 – Appelli depositati al Consiglio di Stato
- Tabella 14 – Materie degli appelli avverso ordinanze cautelari
- Tabella 15 – Materie degli appelli avverso sentenze
- Tabella 16 – Esiti appelli avverso ordinanze cautelari
- Tabella 17 – Esiti appelli avverso sentenze
- Tabella 18 – Patrocinio a spese dello stato

**TAB. N. 1 - MAGISTRATI E PERSONALE AMMINISTRATIVO**

	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
<b>Magistrati</b>	4 per 12 mesi	4 per 11 mesi 3 per 1 mese	4 per 12 mesi

Personale amministrativo		Anno 2017		Anno 2016		Anno 2015	
<b>Segretario generale (dirigente)</b>		1		1		1	
<b>Categoria</b>	<b>Figura professionale</b>	<b>di cui part time</b>		<b>di cui part time</b>		<b>di cui part time</b>	
D Base	Funzionario amm.vo/contabile	2	1	1	1	1	1
C Base	Assistente amm.vo/contabile	3	2	4	3	5	4
B Evoluto	Coadiutore amm.vo	3		3		3	
<b>Totale</b>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>5</b>



**TAB. N. 2 - SITUAZIONE RICORSI PENDENTI**

	al 31.12.2017	al 31.12.2016	al 31.12.2015
<b>Ricorsi senza domanda di fissazione d'udienza</b>	32	22	23
<b>Ricorsi pendenti fissati per udienza nell'anno successivo</b>	44	73	145
<b>Ricorsi in attesa di pubblicazione sentenze</b>	11	7	22
<b>Ricorsi da fissare con termini per la fissazione non scaduti</b>	21	37	25
<b>Ricorsi da fissare con termini per la fissazione scaduti</b>	0	37	48
<b>Totale ricorsi da decidere</b>	<b>108</b>	<b>176</b>	<b>263</b>

**TAB. N. 3 - UDIENZE EFFETTUATE**

	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
<b>Camera di Consiglio</b>	21	19	21
<b>Udienza Pubblica</b>	20	18	20

**TAB. N. 4 - ATTIVITÀ PROCESSUALE**

	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
<b>Ricorsi depositati</b>	<b>246</b>	<b>337</b>	<b>471</b>
<b>Atti depositati (esclusi i ricorsi)</b>	<b>2501</b>	<b>3.334</b>	<b>3.833</b>

**TAB. N. 5 - ATTIVITA' GIURISDIZIONALE**

	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
<b>Sentenze*</b>	<b>301</b>	<b>388</b>	<b>497</b>
<b>Sentenze in forma semplificata</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>29</b>
<b>Dispositivi di sentenza</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Ordinanze cautelari</b>	<b>56</b>	<b>41</b>	<b>72</b>
<b>Decreti cautelari*</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>Decreti decisori</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
<b>Ordinanze collegiali</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>31</b>
<b>Ordinanze presidenziali</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>Decreti presidenziali</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>41</b>
<b>Decreti collegiali</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**TAB. N. 6 - RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI**

	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
<b>Ricorsi depositati</b>	<b>246</b>	<b>337</b>	<b>471</b>
<b>Ricorsi definiti*</b>	<b>325</b>	<b>409</b>	<b>547</b>

*\*con sentenza, sentenza breve, decreto decisorio.*

**TAB. N. 7 - RICORSI DEPOSITATI CLASSIFICATI PER MATERIA**

	Anno 2017		Anno 2016		Anno 2015	
		%		%		%
<b>Esecuzione del giudicato</b>	<b>79</b>	<b>32,1</b>	152	45,1	274	58,2
<b>Edilizia ed urbanistica</b>	<b>43</b>	<b>17,5</b>	35	10,3	49	10,4
<b>Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture</b>	<b>36</b>	<b>14,6</b>	39	11,5	24	5,1
<b>Stranieri</b>	<b>16</b>	<b>6,5</b>	6	1,7	19	4,0
<b>Pubblico impiego*</b>	<b>16</b>	<b>6,5</b>	35	10,3	31	6,6
<b>Sicurezza pubblica</b>	<b>11</b>	<b>4,5</b>	13	3,8	10	2,1
<b>Caccia e pesca</b>	<b>7</b>	<b>2,8</b>	3	0,8	2	0,4
<b>Inquinamento</b>	<b>7</b>	<b>2,8</b>	2	0,5	2	0,4

	Anno 2017		Anno 2016		Anno 2015	
		%		%		%
<b>Autorizzazioni e concessioni</b>	6	2,4	6	1,7	6	1,3
<b>Comune e Provincia</b>	5	2	6	1,7	7	1,5
<b>Espropriazione per pubblica utilità</b>	5	2	4	1,1	4	0,9
<b>Istruzione pubblica</b>	5	2	7	2,1	10	2,1
<b>Enti pubblici in generale</b>	3	1,2	11	3,2	9	1,9
<b>Ambiente</b>	2	0,8	0	0	0	0
<b>Agricoltura e foreste</b>	1	0,4	0	0	0	0
<b>Cittadinanza</b>	1	0,4	0	0	0	0
<b>Commercio, artigianato</b>	1	0,4	2	0,5	4	0,9
<b>Magistrati</b>	1	0,4	0		0	
<b>Università</b>	1	0,4	3	0,8	4	0,9
<b>Totali</b>	<b>246</b>	<b>100</b>				

*\*compresi Forze armate – Polizia di Stato – Carabinieri.*

**TAB. N. 8 - ORDINANZE CAUTELARI**

	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
<b>Ordinanze cautelari</b>	<b>56</b>	<b>41</b>	<b>72</b>
<b>Sospensiva accolta</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>3</b>
<b>Sospensiva respinta</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>38</b>
<b>Rinuncia istanza cautelare</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>31</b>
<b>Esiti multipli*</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

*\*ad es. "in parte accoglie e in parte respinge*

**TAB. N. 9 - DECRETI CAUTELARI PRESIDENZIALI**

	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
<b>Decreti cautelari monocratici</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>Accolto</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
<b>Respinto</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
<b>Esiti multipli*</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

*\*ad es. "in parte accoglie e in parte respinge*

**TAB. N. 10 - ESITI ORDINANZE E DECRETI COLLEGIALI\***

	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Istruttoria	8	10	15
Rinuncia	6	3	0
Regolamento di competenza	1	3	1
Sospensione giudizio	1	3	5
Correzione errore materiale	1	1	1
Dispone rinnovo notifica ricorso	2	1	1
Respinto	1	0	0
Esiti multipli	0	6	2
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>31</b>

**TAB. N. 11 - SENTENZE, DECRETI DECISORI E SENTENZE BREVI**

	Provvedimenti	% sul totale
Riferiti a ricorsi depositati nel 2017	143	44,6
Riferiti a ricorsi depositati negli anni precedenti	178	55,4
<b>Totale</b>	<b>321</b>	<b>100</b>

**TAB. N. 12 - ESITO SENTENZE, DECRETI DECISORI E SENTENZE BREVI**

	<b>Anno 2017</b>	<b>%</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>Accolto</b>	<b>35</b>	<b>10,9</b>	51	73
<b>Accolto in parte</b>	<b>2</b>	<b>0,6</b>	5	19
<b>Respinto</b>	<b>79</b>	<b>24,6</b>	65	78
<b>Cessata materia del contendere</b>	<b>107</b>	<b>33,3</b>	130	84
<b>Difetto di giurisdizione</b>	<b>4</b>	<b>1,2</b>	8	12
<b>Estinto</b>	<b>11</b>	<b>3,4</b>	7	12
<b>Improcedibile</b>	<b>20</b>	<b>6,2</b>	26	39
<b>Inammissibile</b>	<b>8</b>	<b>2,5</b>	13	5
<b>Irricevibile</b>	<b>3</b>	<b>0,9</b>	3	2
<b>Perenzione</b>	<b>8</b>	<b>2,5</b>	2	9
<b>Esiti multipli</b>	<b>44</b>	<b>13,7</b>	99	202
<b>Totale</b>	<b>321</b>	<b>100</b>	409	536

**TAB. N. 13 - APPELLI DEPOSITATI AL CONSIGLIO DI STATO**

	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
<b>Appelli avverso ordinanze cautelari</b>	2	3	7
<b>Appelli avverso provvedimenti definitivi</b>	38	29	148

**TAB. N. 14 - MATERIE DEGLI APPELLI AVVERSO ORDINANZE CAUTELARI**

	Anno 2017
<b>Appalti</b>	1
<b>Edilizia e urbanistica</b>	1
<b>Totale</b>	2

**TAB. N. 15 - MATERIE DEGLI APPELLI AVVERSO SENTENZE**

	Anno 2017
<b>Appalti</b>	9
<b>Pubblico impiego</b>	9
<b>Stranieri</b>	4
<b>Farmacia</b>	3



<b>Autorizzazioni e concessioni</b>	<b>2</b>
<b>Comune e provincia</b>	<b>2</b>
<b>Edilizia e urbanistica</b>	<b>2</b>
<b>Enti pubblici in generale</b>	<b>2</b>
<b>Sicurezza pubblica</b>	<b>2</b>
<b>Esecuzione del giudicato</b>	<b>1</b>
<b>Espropriazioni</b>	<b>1</b>
<b>Forze armate</b>	<b>1</b>
<b>Totale</b>	<b>38</b>

**TAB. N. 16 - ESITI APPELLI AVVERSO ORDINANZE CAUTELARI**

	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>Accolto</b>	0	1	2
<b>Respinto</b>	0	2	3
<b>Rinuncia all'istanza cautelare</b>	2	0	0
<b>Non decisi al 31/12/2017</b>	0	0	1
<b>Totale</b>		3	7

**TAB. N. 17 - ESITI APPELLI AVVERSO SENTENZE**

	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>Accolto</b>	4	2	31
<b>Respinto</b>	11	2	5
<b>Altri esiti</b>	0	0	1
<b>Non decisi al 31/12/2017</b>	23	10	111
<b>Totale</b>	38	14	148

**TAB. N. 18 – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
<b>Istanze presentate</b>	6	5	7
<b>Istanze accolte</b>	4	5	5